

La disciplina dell'adozione da parte dei single in Italia: origini, evoluzione e prospettive comparative con l'ordinamento spagnolo

Stella Nacca*

ADOPTION BY SINGLE INDIVIDUALS IN ITALY: HISTORICAL DEVELOPMENT, LEGAL EVOLUTION, AND COMPARATIVE PERSPECTIVES WITH THE SPANISH LEGAL SYSTEM

ABSTRACT: This article examines the historical and systematic evolution of adoption law in the Italian legal system, with particular reference to single individuals, from the Civil Code of 1865 to Constitutional Court judgment no. 33 of 2025. It explores the gradual overcoming of the paradigm of the heterosexual married couple as the exclusive model of adoptive parenthood, through an analysis of legislative reforms (Law no. 431/1967, Law no. 184/1983, Law no. 149/2001, Law no. 476/1998, Law no. 173/2015) as well as constitutional and European case law. The article also offers a comparative perspective on the Spanish legal system, which has long allowed adoption by single individuals and has further expanded access through the reforms of 2005 and 2015. It highlights the remaining inconsistencies within the Italian framework – particularly the discrepancy between domestic and international adoption, as well as the exclusion of same-sex couples and unmarried partners – and advances proposals *de iure condendo* aimed at strengthening the centrality of the child's best interests.

KEYWORDS: adoption; single individuals; best interests of the child; Italian Constitutional Court; comparative law (Italy-Spain); *favor minoris*

ABSTRACT: Il contributo analizza l'evoluzione storica e sistematica dell'istituto dell'adozione con particolare riferimento alle persone singole nell'ordinamento giuridico italiano, dalla codificazione unitaria del 1865 fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025. Viene esaminato il progressivo superamento del paradigma della famiglia coniugata eterosessuale come unico modello adottivo legittimante, attraverso l'analisi delle riforme legislative (l. 431/1967, l. 184/1983, l. 149/2001, l. 476/1998, l. 173/2015) e della giurisprudenza costituzionale ed europea. Il contributo dedica un approfondimento comparato al sistema spagnolo, che da decenni consente l'adozione da parte di persone singole e ha ulteriormente ampliato il quadro con le riforme del 2005 e del 2015. Si evidenziano le residue criticità del sistema italiano (discrasia tra adozione nazionale e internazionale, esclusione

* Dottoranda di ricerca, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Mail: stella.nacca@unicampania.it. Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

delle coppie dello stesso sesso e dei conviventi) e si formulano proposte *de iure condendo* volte a rafforzare la centralità del superiore interesse del minore.

PAROLE CHIAVE: adozione; persone singole; superiore interesse del minore; Corte costituzionale; diritto comparato (Italia-Spagna); *favor minoris*

SOMMARIO: 1. Premessa: il diritto dell'adozione tra tradizione e modernità – 1.1. Il Codice civile del 1942 e le premesse della riforma – 2. La legge 184/1983: il matrimonio come requisito esclusivo e la porta socchiusa per i single – 2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 1994: una prima apertura sistematica – 3. Le riforme tra fine millennio e primo decennio del 2000 – 3.1. La legge 476/1998 e l'adozione internazionale – 3.2. La legge 149/2001 e il «diritto del minore a una famiglia» – 3.3. La legge 173/2015 e il principio di continuità affettiva – 4. La sentenza costituzionale n. 33 del 2025: un *revirement* storico – 4.1. Il rinvio del Tribunale per i minorenni di Firenze – 4.2. Il ragionamento della Corte: autodeterminazione e proporzionalità – 4.3. La preferenza per la coppia coniugata: una riserva di proporzionalità – 4.4. Il procedimento di valutazione del single: nuovi criteri – 5. Il divario tra adozione nazionale e internazionale – 6. Profili comparativi: il modello spagnolo – 7. Oltre *l'imitatio naturae*: pluralismo familiare e centralità del minore nel sistema adottivo.

1. Premessa: il diritto dell'adozione tra tradizione e modernità

L'adozione costituisce uno degli istituti più antichi del diritto privato, le cui radici affondano nel diritto romano e si prolungano, attraverso secoli di elaborazione giuridica, sino all'attuale riflessione di biodiritto. La sua funzione, nondimeno, è radicalmente mutata nel corso del tempo: da meccanismo di trasmissione patrimoniale e continuazione della discendenza familiare, tipico dell'adozione romana e delle prime codificazioni moderne, essa si è trasformata in uno strumento prevalentemente volto alla tutela del minore in stato di abbandono, alla ricerca di una famiglia idonea al suo sviluppo armonico.

Il Codice civile italiano del 1865¹, ammetteva l'adozione come atto negoziale (art. 208) tra adottante e adottato maggiorenne (o dal padre in nome del minore), richiedeva un'età minima di cinquant'anni per l'adottante (artt. 206, 208, 209) e l'assenza di discendenza legittima o legittimata (art. 202), e produceva effetti limitati rispetto alla filiazione legittima, poiché non instaurava alcun rapporto civile fra l'adottato e i parenti dell'adottante, né fra l'adottante e la famiglia dell'adottato (art. 212). In seguito, il Codice civile del 1942 mantenne sostanzialmente il medesimo impianto, introducendo alcune modifiche agli effetti dell'adozione, ma confermando la sua natura di istituto destinato soprattutto agli adulti. In tale contesto, la questione dell'adozione da parte di single o di persone non coniugate non si poneva in termini specifici: la legge richiedeva essenzialmente l'età minima e la mancanza di discendenti, senza imporre il requisito del matrimonio. Ciò si spiega in quanto l'istituto non era ancora orientato alla protezione del minore e non presupponeva un modello familiare predeterminato. Il profilo adottivo restava, però, lontano dalla sensibilità moderna rivolta alla protezione dell'infanzia.

¹ Codice civile del Regno d'Italia, *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*, artt. 1-3, approvato con legge 25 giugno 1865, n. 2358, Torino, 1865.



È proprio sullo sfondo di tale persistente impostazione adultocentrica che si comprende la portata innovativa della stagione riformatrice inaugurata alla fine degli anni Sessanta.

La vera svolta si registrò con la legge 5 giugno 1967, n. 431², che introdusse l'istituto dell'adozione speciale, destinata ai minori in stato di abbandono. La legge del 1967 segnò il passaggio dal modello adottivo classico – orientato agli interessi dell'adottante – a quello moderno, centrato sul superiore interesse del minore³. L'adozione speciale produceva effetti pieni ed equiparava a tutti gli effetti il minore adottato alla filiazione legittima, rescindendo i legami con la famiglia d'origine. Il requisito del matrimonio divenne un elemento essenziale: soltanto i coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni potevano accedere all'istituto.

La scelta legislativa rifletteva una precisa opzione valoriale: la famiglia coniugale eterosessuale veniva elevata a paradigma esclusivo del contesto familiare idoneo all'accoglienza del minore abbandonato. Il modello monoparentale, pur presente nella realtà sociale, restava escluso dall'accesso all'adozione legittimante. Si affermava così, a livello normativo, quello che la dottrina avrebbe successivamente denominato il principio della *imitatio naturae*⁴, secondo cui l'adozione doveva replicare il modello naturale della famiglia composta da padre, madre e figli. Il principio, pur comprensibile nel contesto storico e culturale degli anni Sessanta, avrebbe mostrato i suoi limiti con l'evoluzione dei costumi sociali e del diritto internazionale e della stessa nozione giuridica di famiglia.

Per cogliere appieno la portata di questa trasformazione, occorre tuttavia tornare, sia pure brevemente, al quadro codicistico che ne costituì il presupposto immediato. Si tratta, infatti, del contesto normativo sul quale si innestò dapprima la riforma del 1967 e, successivamente, quella del 1983.

² L. 5 giugno 1967, n. 431, *Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"*, in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 22 giugno 1967. Sul contenuto della riforma tra i tanti si veda F. SANTANERA, *Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia*, in *Prospettive assistenziali*, 170, 2010; M. BESSONE, G. FERRANDO, voce *Adozione speciale*, in *Novissimo Digesto Italiano*, App., I, 1980, ad vocem v.; G. FERRANDO, *L'adozione ordinaria: problemi, prospettive e ipotesi sistematiche*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1979, 480 ss.

³ La legge del 1967 si ispirava alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'ONU il 20 novembre 1959 e alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357. Sul contesto internazionale V. AUTORINO STANZIONE, *Diritto di famiglia*, Torino, 2015, 453 ss.; F.R. FANTETTI, *La convenzione di Strasburgo e l'adozione di minori in Italia da parte di persone singole*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, 29 ss.; L. LENTI, *L'adozione da parte di persone singole: la Legge 184 e la Convenzione di Strasburgo*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 1994, 234 ss.

⁴ In ordine al canone dell'*imitatio naturae* e alla conformazione del modello adottivo a quello della famiglia coniugale biparentale, si veda M.R. MARELLA, voce *Adozione*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, Agg. I, Torino, 2000. Per un'analisi del modello costituzionale e delle relazioni familiari in chiave critica, rinvia ad A. SCHILLACI, *Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2, 2019, 17 ss.; P. VERONESI, *Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle leggi*, in *Studium iuris*, 2010, 997 ss.; M. BESSONE, *La famiglia nella Costituzione, nel Commentario alla Costituzione*, in G. BRANCA (a cura di), artt. 29-31, Bologna-Roma, 1977; C. SALVI, *La famiglia tra neogiuridismo e positivismo giuridico*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, I, Napoli, 2008, 883 ss.; F. BIONDI, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale*, in www.gruppodipisa.it, 2013; A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, 463 ss.; nonché A. RUGGERI, *Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione*, in *Jus civile*, 2018, 736 ss.

1.1. Il Codice civile del 1942 e le premesse della riforma

Il Codice civile del 1942 disciplinava l'adozione agli artt. 291-314⁵, prevedendo un istituto essenzialmente privatistico, fondato sull'atto di adozione omologato dall'autorità giudiziaria. L'adottante doveva avere almeno cinquant'anni e superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottato. Non vi era alcun requisito matrimoniale: anche la persona non coniugata poteva adottare, sebbene l'istituto fosse raramente utilizzato per i minori.

Con la legge 431/1967, che affiancò all'adozione ordinaria la nuova adozione speciale, si creò un doppio binario: da un lato, l'adozione ordinaria, rimasta nel Codice civile e accessibile anche alle persone non coniugate; dall'altro, l'adozione speciale, riservata ai coniugi. Questo dualismo generò notevoli problemi interpretativi e applicativi, risolti soltanto con la legge 184/1983, che introdusse una disciplina organica dell'intera materia, abrogando le norme codicistiche sull'adozione ordinaria dei minori e ridisegnando complessivamente il sistema adottivo.

È dunque a partire da questa esigenza di razionalizzazione e di riordino complessivo che si colloca la legge n. 184 del 1983, destinata a segnare per lungo tempo l'assetto fondamentale della materia.

2. La Legge 184/1983: il matrimonio come requisito esclusivo e la porta socchiusa per i single

La legge 4 maggio 1983, n. 184⁶, ha costituito per oltre un quarantennio, il testo normativo di riferimento in materia di adozione in Italia. La sua architettura poggiava su alcuni pilastri fondamentali: il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, l'adozione legittimante riservata alle coppie coniugate, il principio di sussidiarietà rispetto alla famiglia d'origine, la tutela del minore come obiettivo centrale dell'istituto, e la previsione di forme adottive «in casi particolari» per ipotesi eccezionali.

Il cardine della disciplina era l'art. 6, comma 1, della legge, che recitava: «L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale nemmeno di fatto, che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare»⁷. Il requisito del matrimonio, con la sua durata triennale minima e la condizione di convivenza non interrotta, era

⁵ Fondamentali contributi di commento articolo per articolo sono offerti da M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 291-314. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2002; G. BONILINI, M. BOSELLI, *L'adozione dei minori di età*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, 2ª ed., III, Torino, 2022; nonché i commenti di M. MANTOVANI (sub artt. 1 e 2), M. CINQUE (sub art. 6), P. MOROZZO DELLA ROCCA (sub art. 6) e R. PESCARA (sub art. 29-bis) contenuti nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, Torino, 2010-2018. Per l'analisi della giurisprudenza coordinata alla dottrina, si veda G. STELLA RICHTER, in C. RUPERTO, *La giurisprudenza sul Codice civile*, Libro I, Milano, 2011.

⁶ In merito alla disciplina organica dell'adozione introdotta dalla l. n. 184/1983, per un inquadramento generale e storico si vedano, N. CIPRIANI, *Adozioni*, in *Diritto civile minorile*, A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA (a cura di), Napoli, 2022; L. LENTI, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, in P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, II, Milano, 2012 e G. CATTANEO, voce *Adozione*, in *Digesto IV ed.*, Torino, 1987.

⁷ L'art. 6, comma 1, l. 184/1983 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non deve sussistere o aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il comma 4 specifica che il requisito della stabilità può ritenersi realizzato anche computando il periodo di convivenza stabile e continuativa precedente al matrimonio. Sul requisito del matrimonio come condizione necessaria T. AU-LETTA, *Diritto di famiglia*, Torino, 2024, 419 ss.



la pietra angolare del sistema. Si trattava di una scelta consapevole e meditata: il legislatore del 1983 riteneva che la stabilità del vincolo matrimoniale offrisse le migliori garanzie per il minore, che aveva già sofferto l'abbandono della famiglia d'origine. Il presupposto indefettibile dell'adozione legittimante è lo stato di abbandono di cui all'art. 8 legge 184/1983⁸.

La dottrina dell'epoca aveva in gran parte condiviso questa impostazione, valorizzando il dato costituzionale dell'art. 29 Cost.,⁹ che riconosce i diritti della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio». Si trattava di una lettura costituzionale oggi ampiamente superata, ma che all'epoca prevaleva nella giurisprudenza costituzionale e nella dottrina civilistica: la famiglia matrimoniale era il modello di riferimento, e l'ordinamento non riconosceva rilevanza giuridica significativa alle relazioni affettive al di fuori di essa. In questo contesto culturale e normativo, la previsione del matrimonio come requisito per l'adozione legittimante appariva coerente con l'impianto complessivo della legge.

La legge 184/1983, peraltro, non escludeva in assoluto la possibilità che soggetti diversi dai coniugi potessero assumere una funzione genitoriale nei confronti di minori. L'art. 44¹⁰ prevede tuttora l'adozione in casi particolari, accessibile anche alle persone singole in specifiche ipotesi tassativamente elencate: l'adozione da parte di parenti entro il sesto grado in caso di orfanità, l'adozione del figlio del coniuge, l'adozione del minore con handicap (purché orfano di padre e di madre), e l'adozione quando sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo.

⁸Art. 8, comma 1, l. 184/1983: «Sono dichiarati in stato di adottabilità [...] i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». Sul concetto di abbandono v. Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6137.

⁹La scelta del legislatore del 1983 rifletteva la visione costituzionale dell'art. 29 Cost. che riconosce i diritti della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio». Sul punto v. P. PERLINGIERI, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in *Rassegna di diritto civile*, 1988, 601 ss.; G. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, 1991, 87 ss.; P. RESCIGNO, *Il matrimonio same sex al giudizio di tre corti*, in *Corriere giuridico*, 2012, 861 ss.

¹⁰Art. 44, l. 184/1983: «1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi. 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato; se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare». Sul punto si veda M. DOGLIOTTI, *L'adozione in casi particolari*, in M. BESSONE (diretto da), *Trattato di diritto privato*, IV; G. FERRANDO, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in *Questione giustizia*, giugno 2022; F. TROLLI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, 2^a ed., III, *La filiazione e l'adozione*, cit., 591 ss.; G. COLLURA, *L'adozione in casi particolari*, in P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, II, *Filiazione*, cit., 951 ss.. Corte di cassazione, sezioni unite, 13 maggio 2020, n. 8847, in *Famiglia e diritto*, 2020, 730; v. anche Corte costituzionale, 7 ottobre 1999, n. 383, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999, 2951.

Quest'ultima previsione – la lettera d) dell'art. 44 – è stata oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale, che ha finito per ampliarne notevolmente l'ambito applicativo¹¹. I Tribunali per i minorenni, e in particolare quello di Roma, hanno ritenuto che l'impossibilità di affidamento preadottivo possa essere anche di natura giuridica (e non soltanto di fatto), aprendo così la strada all'adozione da parte del genitore sociale nelle famiglie omogenitoriali. Si è sviluppata una prassi giurisprudenziale evolutiva che ha consentito, in via pretoria, ciò che il legislatore non aveva previsto e che ancora oggi non ha disciplinato in via generale.

L'adozione ex art. 44 produce effetti diversi e meno estesi rispetto all'adozione legittimante: non recide i legami con la famiglia d'origine, non è preceduta dal periodo di affido preadottivo, e segue un procedimento semplificato. Essa costituisce tuttavia un'importante valvola di sicurezza del sistema¹², che ha consentito alla magistratura di adeguare l'ordinamento alle trasformazioni sociali in assenza di un intervento legislativo organico. La prassi applicativa dell'art. 44, lettere c) e d), ha di fatto aperto l'accesso alla genitorialità adottiva a soggetti (single, coppie di fatto, coppie dello stesso sesso) formalmente esclusi dall'adozione legittimante¹³.

La tensione tra chiusura del modello legittimante e aperture eccezionali dell'adozione in casi particolari non tardò, del resto, a riflettersi anche sul piano della giustizia costituzionale.

2.1. La sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 1994: una prima apertura sistematica

Nel 1994 la questione dell'accesso delle persone singole all'adozione giunse per la prima volta dinanzi alla Corte costituzionale in occasione del celebre caso Di Lazzaro¹⁴. La Corte d'appello di Roma (sezione minorenni) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 22 maggio 1974, n. 357 (legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1967), in particolare con riferimento all'art. 6, nella parte in cui sembrava consentire in modo autoapplicativo e senza limiti l'adozione da parte di un solo adottante¹⁵. Il giudice rimettente ravvisava un contrasto con gli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, ritenendo che la norma convenzionale confliggesse con la «nozione di famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio» e con l'interesse del minore ad «essere allevato ed educato da entrambi i genitori»¹⁶. La questione presentava una rilevante portata sistematica: si trattava infatti di stabilire se il matrimonio po-

¹¹Trib. min. Roma, 30 luglio 2014, in *Diritto di famiglia*, 2015, I, p. 176 ss., con nota di N. Cipriani; Trib. min. Roma, 23 dicembre 2015. V. anche Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, 5 ss.

¹² A protezione della nuova famiglia, l'art. 28 impone che ogni attestazione di stato civile escluda riferimenti alla paternità o maternità biologica, mentre l'art. 73 punisce penalmente chiunque riveli notizie atte a rintracciare il minore adottato. Il legislatore ha inoltre previsto misure di sostegno concreto: lo Stato e gli enti locali possono intervenire con sussidi economici per l'adozione di minori con handicap o di età superiore ai dodici anni. Parallelamente, l'art. 80 estende agli adottanti e agli affidatari tutti i benefici lavorativi, come congedi e astensioni, previsti per i genitori biologici. Infine, l'adozione in casi particolari può essere revocata per indegnità, qualora l'adottato o l'adottante commettano gravi reati l'uno contro l'altro.

¹³ L'architettura della legge si completa con il Titolo III, dedicato all'adozione internazionale, che recepisce i principi della Convenzione de L'Aia del 1993. Per garantire il superiore interesse del minore straniero, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali, CAI, con compiti di vigilanza, autorizzazione degli enti e cooperazione con le autorità estere.

¹⁴Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183, Pres. Casavola, Red. Mengoni, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1994, 1588 ss., con nota di G. FERRANDO, *La Corte costituzionale e l'adozione dei single*.

¹⁵ Corte cost., sent. n. 183 del 1994, Ritenuto in fatto, punto 1.

¹⁶ *Ibid.*



tesse essere elevato a condizione necessaria per l'accesso all'adozione oppure se l'esclusione dei single si ponesse in contrasto con il principio di uguaglianza e con i diritti inviolabili della persona.

La Corte respinse il dubbio di costituzionalità, ritenendolo non fondato¹⁷. Il Giudice delle leggi chiarì che la norma internazionale non imponeva agli Stati un obbligo di ammettere i single, ma attribuiva al legislatore nazionale una «semplice facoltà»¹⁸, in quanto la disciplina adottiva era orientata ad assicurare al minore la stabilità di un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di entrambe le figure genitoriali, considerate funzionali a un equilibrato sviluppo psicofisico. Con riferimento ai parametri costituzionali evocati, la Corte ribadì la preferenza per la coppia coniugata, ritenendo prioritaria l'esigenza di assicurare al minore la «presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori»¹⁹.

La sentenza n. 183 del 1994, pur inserendosi in un contesto ancora fortemente influenzato dal criterio della *imitatio naturae*, aprì formalmente la strada a possibili evoluzioni legislative.

La Consulta affermò infatti che gli artt. 3, 29 e 30 Cost. «non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che [...] l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore»²⁰. La pronuncia ha segnato, dunque, un significativo spartiacque giuridico, poiché ha contribuito a predisporre il terreno culturale e normativo per la successiva stagione di riforme che avrebbe caratterizzato il passaggio al nuovo millennio. Sia consentita, a questo punto della ricostruzione, una considerazione di metodo che travalica il singolo precedente del 1994. L'auspicio della Corte, formulato in termini di mera possibilità rimessa alla discrezionalità del legislatore, si è tradotto in un'attesa di oltre trent'anni, colmata non da un intervento legislativo organico, ma da una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale, quella del 2025, chiamata a intervenire su un terreno che il Parlamento non aveva ancora disciplinato. La vicenda è, a ben vedere, paradigmatica di una più generale patologia del sistema delle fonti in materia di diritto di famiglia: laddove il legislatore tarda a confrontarsi con mutamenti sociali già maturi, la funzione di adeguamento dell'ordinamento finisce per essere progressivamente affidata alla giurisprudenza costituzionale, con i costi, in termini di incertezza e di frammentarietà degli interventi, che si avranno modo di evidenziare nelle pagine che seguono.

¹⁷Corte cost., sent. n. 183 del 1994, Considerato in diritto, punto 3.

¹⁸*Ivi*, Considerato in diritto, punto 4.

¹⁹*Ivi*, Considerato in diritto, punto 5.

²⁰*Ibid.*

3. Le riforme tra fine millennio e primo decennio del 2000

3.1. La Legge 476/1998 e l'adozione internazionale

Un passaggio fondamentale nella storia normativa dell'adozione italiana è segnato dalla legge 31 del dicembre 1998, n. 476²¹, che ha ratificato la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993²² sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, e contestualmente ha riformato il sistema dell'adozione internazionale, inserendo nella legge 184/1983 gli artt. 29-bis e seguenti tramite la sostituzione integrale del Capo I del Titolo III²³. La riforma del 1998 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)²⁴, definita quale «Autorità centrale per le finalità dell'articolo 6 della Convenzione²⁵» organo investito di rilevanti funzioni di controllo, vigilanza e promozione del sistema.

Il legislatore ha delineato un articolato procedimento amministrativo e giudiziario volto alla realizzazione dell'adozione internazionale, caratterizzato da una sequenza di fasi tra loro coordinate e finalizzate alla verifica dell'idoneità degli aspiranti adottanti nonché alla tutela dell'interesse superiore del minore²⁶.

Rispetto all'adozione da parte di persone singole, l'art. 29-bis, nel testo originario introdotto dalla legge 476/1998, limitava l'accesso all'adozione internazionale alle «persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6»²⁷. Il rinvio normativo cristallizzava il requisito matrimoniale già previsto dall'art. 6 per l'adozione nazionale, il quale stabilisce testualmente che «l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni»²⁸. La norma era la base giuridica su cui si fondava l'esclu-

²¹ L. 31 dicembre 1998, n. 476, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», in G.U. n. 8 del 12 gennaio 1999. Cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La riforma dell'adozione internazionale. Commento alla legge 31 dicembre 1998, n. 476*, Torino, 1999, *passim*; J. LONG, *Aspetti giuridici e protocolli operativi per le adozioni internazionali*, in *I percorsi formativi nelle adozioni internazionali*, 20, Firenze, 2013, 49 ss.

²² In via generale si veda A. SALZANO, *Note sull'applicazione della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in Italia ed all'estero: a proposito di Cass. 27 maggio 2008 n. 13829*, 2009, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 38(4), 2004 ss.

²³ Art. 3, L. 476/1998.

²⁴ D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali», in G.U. n. 154 del 5 luglio 2007. Per le procedure operative degli enti si vedano le «Linee Guida per gli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale», approvate dalla CAI il 26 ottobre 2021 (che aggiornano le precedenti del 2005).

²⁵ Art. 38, L. 184/1983.

²⁶ La procedura si articola, in particolare, nella dichiarazione di disponibilità presentata dagli aspiranti adottanti al tribunale per i minorenni (art. 29-bis l. 4 maggio 1983, n. 184); nella successiva indagine svolta dai servizi socio-assistenziali degli enti locali, tenuti a trasmettere una relazione completa entro quattro mesi (art. 29-bis, comma 5, l. n. 184/1983); nella valutazione di idoneità da parte del tribunale, che si conclude con decreto motivato (art. 30 l. n. 184/1983); nel conferimento dell'incarico a un ente autorizzato entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità (art. 31 l. n. 184/1983); nella fase di abbinamento con il minore e nella successiva autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali (art. 32 l. n. 184/1983); fino alla pronuncia finale di adozione. Qualora l'adozione debba perfezionarsi in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo della durata di un anno (art. 35 l. n. 184/1983), fase funzionale a verificare l'effettiva integrazione del minore nel nuovo contesto familiare e propedeutica alla successiva adozione legittimante.

²⁷ Art. 29-bis, comma 1, l. 184/1983.

²⁸ Art. 6, comma 1, l. 184/1983.



sione dei single dall'adozione internazionale, (poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 33/2025) poiché l'impianto della riforma del 1998 rifletteva fedelmente il modello della famiglia matrimoniale: soltanto i coniugi potevano avviare il percorso adottivo internazionale, con esclusione non soltanto dei single ma anche delle coppie di fatto e delle coppie dello stesso sesso. In tal modo, l'ordinamento italiano interpretava in senso restrittivo il diritto del minore a trovare una famiglia, ancorandolo alla stabilità formale della coppia coniugata²⁹.

Va peraltro segnalato che la Convenzione dell'Aia del 1993 non impone agli Stati contraenti di limitare l'accesso all'adozione internazionale alle sole coppie coniugate; l'ambito di applicazione soggettivo definito dall'art. 2 della Convenzione fa infatti riferimento esplicito alle adozioni da parte di «coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza». Al contrario, l'art. 5 della Convenzione si limita a richiedere che le autorità competenti dello Stato di accoglienza abbiano «constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione» e che siano stati «assistiti con i necessari consigli»³⁰, senza dunque specificare la struttura familiare degli adottanti. Era dunque una scelta discrezionale del legislatore italiano quella di mantenere il requisito matrimoniale nell'adozione internazionale, preservando un modello che escludeva i singoli nonostante il dettato internazionale permettesse una platea più vasta di aspiranti genitori³¹.

Se la riforma del 1998 ha consolidato, anche sul versante internazionale, la centralità della coppia coniugata, la successiva legge n. 149 del 2001 ha invece inciso in modo più diretto sul lessico e sulla ratio complessiva della protezione minorile, valorizzando il diritto del minore a una famiglia.

3.2. La Legge 149/2001 e il «diritto del minore a una famiglia»

La legge 28 marzo 2001, n. 149³² – che ha profondamente riformato la precedente disciplina sull'adozione e l'affidamento dei minori contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184 – attribuisce alle persone singole un ruolo esplicito e giuridicamente riconosciuto all'interno del sistema di protezione dell'infanzia. Il fulcro assiologico dell'intera normativa è il principio del «Diritto del minore ad una famiglia»³³, un'affermazione che non deve essere letta in senso restrittivo come riferita esclusivamente al nucleo familiare tradizionale, ma come garanzia sostanziale del diritto di ogni minore a crescere in un contesto affettivo stabile, educativo e protettivo. È proprio in questa prospettiva ampia e funzionale che si inserisce la previsione relativa ai soggetti non coniugati.

Il legislatore, all'articolo 2, comma 1, stabilisce con chiarezza che il minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1», possa essere «affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola». La formula normativa è significativa sotto un duplice profilo: da un lato, la preferenza accordata alla famiglia con figli minori configura una gerarchia orientativa – non assoluta – ispirata all'interesse superiore del

²⁹ Art. 6, l. 184/1983.

³⁰ Art. 5, lettere a e b, Convenzione de L'Aia 1993.

³¹ Art. 2, Convenzione de L'Aia 1993; Art. 6, l. 184/1983.

³² Legge 28 marzo 2001, n. 149, recante *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*, pubblicata in G.U., 26 aprile 2001, n. 96. Si veda F. RUSCELLO, *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia (Legge 28 marzo 2001, n. 149, riforma dell'adozione e dell'affidamento dei minori)*, 2005.

³³ Art. 1, comma 1, l. 28 marzo 2001, n. 149.

minore a crescere in un contesto il più possibile simile a quello familiare; dall'altro, l'inclusione esplicita della «persona singola» tra i soggetti idonei ad accogliere il minore rappresenta un riconoscimento normativo esplicito per l'affidatario non coniugato o non convivente, senza che il suo stato civile o la sua condizione personale costituiscano di per sé un ostacolo all'affidamento.

Il riconoscimento formale non è peraltro privo di condizioni. Affinché una persona singola possa accogliere un minore in affidamento, la legge richiede che sia «in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno»³⁴. Si tratta di requisiti di natura sostanziale – non meramente formale – che attengono alla capacità concreta della persona di garantire al minore non solo le condizioni materiali di vita, ma anche un ambiente relazionale ed emotivo adeguato. L'espressa menzione delle «relazioni affettive» è particolarmente rilevante: il legislatore riconosce che anche una persona singola può offrire al minore quella rete di affetto e di cura che rappresenta il cuore stesso dell'istituto dell'affidamento familiare.

Per sostenere questa scelta e non lasciarla priva di accompagnamento istituzionale, la legge prevede un sistema articolato di preparazione e formazione. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono chiamati a organizzare specifici «incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori»³⁵. Il riferimento esplicito alle «persone» – accanto alle «famiglie» – conferma che il legislatore ha inteso includere sin dalla fase preparatoria anche gli aspiranti affidatari singoli, garantendo loro gli stessi strumenti formativi e informativi previsti per i nuclei familiari. A ciò si aggiunge la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, ampliando così la rete di supporto disponibile per chi intraprende il percorso dell'affidamento.

Sul piano procedurale, l'affidamento – sia esso disposto con il consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore tramite provvedimento del servizio sociale reso esecutivo con decreto del giudice tutelare, sia esso disposto in assenza di tale consenso dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 4, comma 2, della stessa legge, che richiama gli articoli 330 e seguenti del Codice civile – produce in capo all'affidatario singolo un insieme di responsabilità giuridiche precise e non marginali³⁶. Il provvedimento di affidamento deve indicare «specificatamente le motivazioni», «i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario» e «le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore»³⁷. Le prescrizioni valgono pienamente anche per la persona singola affidataria, che si trova così inserita in un quadro di vigilanza e di rendicontazione continua da parte del servizio sociale locale, tenuto a presentare «una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza»³⁸.

Una volta disposto l'affidamento, la persona singola assume obblighi e poteri di carattere quasi genitoriale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l'affidatario – ivi compreso quello singolo – «deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice

³⁴ Art. 2, comma 1, l. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149.

³⁵ Art. 1, comma 3, l. n. 184/1983.

³⁶ Art. 4, commi 1 e 2, l. n. 184/1983.

³⁷ Art. 4, comma 3, l. n. 184/1983.

³⁸ *Ibid.*



civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante». Il richiamo alle indicazioni dei genitori – laddove questi non siano stati privati della potestà – evidenzia come l'affidamento non sostituisca ma si affianchi al rapporto genitoriale originario, con l'affidatario singolo chiamato a operare in un contesto di collaborazione istituzionale e familiare. Alla persona singola affidataria è inoltre riconosciuto l'esercizio di «poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie»³⁹: si tratta di una delega funzionale che le consente di agire in autonomia nelle situazioni quotidiane, senza dover sistematicamente interpellare i genitori biologici o il tutore. Infine, e non meno rilevante, l'affidatario ha il diritto – e il dovere correlato – di essere «sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato»⁴⁰, una previsione che gli attribuisce un ruolo attivo anche sul piano processuale, riconoscendogli la qualità di portatore di interessi rilevanti nell'ambito delle decisioni giudiziarie riguardanti il minore accolto.

A completare il quadro, la legge si preoccupa di garantire la sostenibilità concreta dell'affidamento attraverso un duplice sostegno. Da un lato, il servizio sociale è tenuto a svolgere «opera di sostegno educativo e psicologico», ad agevolare «i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee»⁴¹, avvalendosi delle competenze delle strutture territoriali e delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari stessi. Dall'altro, lo Stato, le regioni e gli enti locali «intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria»⁴²: anche in questa formulazione, il termine «famiglia affidataria» deve essere inteso in senso funzionale, comprensivo anche della persona singola che svolge tale ruolo, in coerenza con la *ratio* sistematica della legge che, sin dal titolo, mira a garantire «il diritto del minore ad una famiglia» nella sua accezione più ampia e inclusiva.

Sul piano strettamente connesso all'accesso dei single all'adozione, la riforma del 2001 non ha apportato modifiche dirette: il requisito del matrimonio dell'art. 6 è rimasto invariato, e la legge in esame non interviene su tale disposizione, occupandosi esclusivamente della disciplina dell'affidamento e dei principi generali a tutela del minore. Tuttavia, l'enfasi posta sul «diritto del minore ad una famiglia» – inteso come garanzia soggettiva del minore e non come interesse riflesso degli adulti – ha posto le basi per il successivo sviluppo giurisprudenziale. Se il diritto appartiene al minore, la composizione della famiglia che lo accoglie deve essere valutata in relazione alle sue esigenze concrete, non in base a modelli astratti di struttura familiare.

In questa linea di progressiva valorizzazione delle relazioni effettive di cura si colloca, alcuni anni più tardi, anche la riforma del 2015, che attribuisce rilievo autonomo alla continuità affettiva maturata nel corso dell'affidamento.

³⁹ Art. 5, comma 1, l. n. 184/1983.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Art. 5, comma 2, l. n. 184/1983.

⁴² Art. 5, comma 4, l. n. 184/1983.

3.3. La Legge 173/2015 e il principio di continuità affettiva

Un'ulteriore tappa fondamentale nel percorso di apertura del sistema adottivo verso modelli familiari diversi da quello tradizionale è segnata dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173⁴³, che ha introdotto nel sistema il principio della continuità affettiva⁴⁴. La legge ha modificato gli artt. 4 e 5 della legge 184/1983, prevedendo che nel caso in cui i genitori affidatari facciano richiesta di adottare il minore loro affidato, i tribunali per i minorenni debbano tenere conto dei «legami affettivi significativi» e del «rapporto stabile e duraturo consolidatosi» tra il minore e la famiglia affidataria⁴⁵. Il giudice deve inoltre valutare l'impatto che la rottura di tale legame avrebbe sul benessere del minore, avvalendosi di valutazioni documentate dei servizi sociali e dell'ascolto del fanciullo che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento⁴⁶. Sebbene l'affidamento familiare costituisca una misura di natura temporanea per difficoltà della famiglia d'origine della durata di norma non superiore a ventiquattro mesi⁴⁷, la legge tutela ora la stabilità delle relazioni socioaffettive anche in caso di ritorno nel nucleo originario o nuova adozione⁴⁸. Il principio di continuità affettiva aveva già trovato riconoscimento nella giurisprudenza della Corte EDU,⁴⁹ che aveva ripetutamente affermato che la nozione di «vita familiare» comprende anche legami *de facto* basati sulla stabilità e sulla qualità della relazione. La rottura dei legami affettivi stabili tra il minore e i suoi genitori di fatto costituisce un'ingerenza nella vita familiare tutelata dall'art. 8 CEDU, e tale ingerenza deve essere giustificata da ragioni imperative legate al superiore interesse del minore.

La legge 173/2015 ha tradotto in diritto positivo questo principio giurisprudenziale, recependo la teoria del «diritto mite» che bilancia legalità e affetti⁵⁰ sancendo che la continuità dei legami affettivi significativi del minore è un valore da tutelare nell'ambito dei procedimenti adottivi.

La rilevanza della legge 173/2015 per la questione dell'adozione da parte dei single è indiretta ma non trascurabile. La legge consente di fatto che anche famiglie affidatarie monoparentali possano aspirare alla stabilizzazione del rapporto con il minore loro affidato⁵¹, laddove i presupposti dell'adozione legittimante (che richiede il requisito matrimoniale ex art. 6) non siano integrati. Attraverso il combinato disposto dell'art. 44, lett. d), e della legge 173/2015, la giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi la possibilità di adozione da parte del genitore affidatario single, utilizzando questo strumento come più «duttile»⁵² per proteggere i diritti del minore ed evitare il trauma della separazione. Questo percorso di apertura verso modelli familiari diversi è stato recentemente confermato anche dalla Corte costituzionale, che valorizza

⁴³ L. 19 ottobre 2015, n. 173, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare*, in G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015.

⁴⁴ Art. 1 l. 173/2015.

⁴⁵ Art. 4, comma 5-bis, l. 184/1983.

⁴⁶ Art. 4, comma 5-quater, l. 184/1983.

⁴⁷ Art. 4, comma 4, l. 184/1983.

⁴⁸ Art. 4, comma 5-ter, l. 184/1983.

⁴⁹ Il principio di continuità affettiva, già elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte EDU, 13 giugno 1979, *Marckx c. Belgio*; Corte EDU, 26 maggio 1994, *Keegan c. Irlanda*; Corte EDU, 27 aprile 2010, *Moretti e Benedetti c. Italia*), è stato recepito nell'ordinamento italiano dalla l. 173/2015, che modifica gli artt. 4 e 5 della l. 184/1983. S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001.

⁵⁰ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 292.

⁵¹ Art. 4, comma 5-bis, l. 184/1983.

⁵² P. GROSSI, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Milano, 2014.



l'incontro tra l'interesse del minore e la libertà di autodeterminazione dell'aspirante genitore non coniugato.

Vale la pena rilevare, peraltro, che questo combinato disposto, per quanto prezioso sul piano applicativo, costituisce un esempio significativo di come l'ordinamento italiano abbia fatto sistematicamente ricorso a istituti concepiti per finalità diverse al fine di colmare, in via interpretativa, lacune che sarebbe stato più appropriato affrontare con un intervento legislativo diretto. L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), nasce infatti come clausola di chiusura residuale, destinata a ipotesi eccezionali di impossibilità di affidamento preadottivo, e non come strumento generale di accesso alla genitorialità adottiva per il single. Il suo impiego, per quanto comprensibile sul piano del risultato concretamente raggiunto, finisce per produrre un regime giuridico diversificato e meno garantito – quanto a effetti, stabilità e procedimento – rispetto a quello dell'adozione legittimante, esponendo i minori coinvolti a una tutela di minore intensità che trova la propria origine non in una scelta normativa consapevole, ma nella necessità di supplire, per via pretoria, all'inerzia del legislatore.

Il punto di svolta di questo itinerario evolutivo è rappresentato, però, dalla sentenza n. 33 del 2025, con la quale la Corte costituzionale interviene direttamente sul divieto di accesso dei single all'adozione internazionale.

4. La sentenza costituzionale n. 33 del 2025: un *revirement* storico

4.1. Il rinvio del Tribunale per i minorenni di Firenze

Il quadro normativo sin qui descritto è stato radicalmente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025⁵³. La pronuncia ha tratto origine dall'ordinanza di rimessione del Tribunale per i minorenni di Firenze del 20 maggio 2024,⁵⁴ che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis e 30 della legge 184/1983, nella parte in cui non consentivano alle persone singole di presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale.

Il Tribunale fiorentino aveva evidenziato che una persona singola – nella specie una donna non coniugata – aveva presentato domanda di dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, rigettata in limine sul presupposto del mancato rispetto del requisito matrimoniale, nonostante l'indagine psico-socio-fami-

⁵³ Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2025, con commenti di A. ANSELMO, *Le adozioni internazionali da parte delle persone singole: il superamento di un'esclusione non proporzionata e inattuale*, in *lecostituzionaliste.it*, 5 aprile 2025; A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in *federalismi.it*, 10, 2025, 9 aprile 2025, iv ss.; M.R. BIANCA, *La Corte costituzionale e l'apertura dell'adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore*, in *Giustizia Insieme*, 6 maggio 2025 (ultima consultazione 18/03/2026); I. TARDIA, *Adozione internazionale e persona singola: additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico «esterno» (nota a Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33)*, in *Consulta Online*, III, 2025, 1311 ss.; V. TELARO, *Adozione da parte delle persone singole e ordinamento costituzionale: questioni attuali e possibili risvolti dopo Corte cost. n. 33 del 2025*.

⁵⁴ Corte cost., Ritenuto in fatto, punto 1. Trib. min. Firenze, ord. 16 ottobre 2023, in *Famiglia e diritto*, 2024, 89 ss. Il tribunale fiorentino aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis e 30 della l. 184/1983, nella parte in cui non consentono alle persone singole di presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

liare avesse dato esito positivo circa le sue attitudini genitoriali⁵⁵. Il giudice rimettente aveva rilevato che tale esclusione si poneva in potenziale conflitto con una pluralità di parametri costituzionali e convenzionali: il diritto all'autodeterminazione garantito dall'art. 2 Cost.⁵⁶, l'art. 117, comma 1, Cost. come norma interposta che incorpora l'art. 8 CEDU⁵⁷, nonché il principio di uguaglianza e ragionevolezza dell'art. 3 Cost.

Il Tribunale aveva inoltre segnalato la contraddizione sistematica esistente nell'ordinamento: mentre l'art. 44, lett. a) e d), legge 184/1983 consentiva alle persone singole di adottare in casi particolari a livello nazionale, e mentre la giurisprudenza aveva progressivamente ampliato l'ambito di applicazione di queste norme, l'accesso all'adozione internazionale restava precluso ai single per effetto di una norma (l'art. 29-bis) che non aveva mai formato oggetto di un riesame critico da parte della Corte costituzionale dalla sua introduzione nel 1998.

Su queste premesse, la Consulta è stata chiamata a confrontarsi non solo con la ragionevolezza della disciplina vigente, ma anche con il mutato contesto costituzionale, convenzionale e sociale maturato negli ultimi decenni.

4.2. Il ragionamento della Corte: autodeterminazione e proporzionalità

La Corte costituzionale ha accolto la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge 184/1983, nella parte in cui non consentiva alle persone singole di accedere alla procedura di adozione internazionale. Il ragionamento della Corte si articola su diversi piani argomentativi, che vale la pena esaminare nel dettaglio.

In primo luogo, la Corte ha fondato la decisione sul diritto all'autodeterminazione nelle scelte di vita privata e familiare, ricavato dall'art. 2 Cost. inteso come clausola generale di tutela dei diritti inviolabili della persona. La scelta di aspirare alla genitorialità, anche nella forma della genitorialità adottiva, è stata ricondotta alla sfera dell'autonomia individuale garantita dall'ordinamento costituzionale⁵⁸. Tuttavia, la Corte ha precisato che non si configura un «diritto soggettivo all'adozione», bensì una libertà che non può essere compressa da automatismi legislativi irragionevoli⁵⁹. La libertà si inserisce in una «triade valoriale» composta da autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore (*best interest of the child*)⁶⁰, e il carattere «inviolabile» del diritto implica che le limitazioni possano essere giustificate soltanto da ragioni imperative proporzionate all'obiettivo perseguito.

In secondo luogo, la Corte ha applicato il test di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU in relazione all'art. 8 CEDU. L'esclusione dei single dall'adozione internazionale costituisce un'ingerenza nel diritto al

⁵⁵ Corte cost. sent. n. 33 del 2025, Ritenuto in fatto, punto 4.

⁵⁶ Sul punto si veda A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XII, Roma, 1989; G. PALOMBELLA, *Diritti fondamentali: argomenti per una teoria*, in www.swif.uniba.it, 1999; P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Torino, 2005.

⁵⁷ Art. 117, comma 1, Cost.: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Sul ruolo della CEDU come parametro interposto di costituzionalità v. Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007, c.d. «sentenze gemelle», in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007, 3475 ss.

⁵⁸ Corte cost., Considerato in diritto, punto 8.1.

⁵⁹ I. TARDIA, *op. cit.*, 1312.

⁶⁰ M.R. BIANCA, *op. cit.*



rispetto della vita privata e familiare, che può essere giustificata soltanto se: (a) è prevista dalla legge; (b) persegue uno scopo legittimo; (c) è necessaria in una società democratica. La Corte ha ritenuto che, mentre i primi due requisiti potevano ritenersi soddisfatti, il terzo non lo era: l'esclusione assoluta dei single, senza possibilità di valutazione caso per caso della loro idoneità genitoriale, si configurava come una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutela dell'interesse del minore⁶¹. L'esclusione assoluta è stata giudicata non necessaria in quanto il fine di garantire un ambiente stabile e armonioso (*foyer stable et harmonieux*) può essere assicurato anche da una persona singola, la cui idoneità va accertata in concreto dal giudice⁶². Sul concetto di margine di apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte EDU, la Consulta ha rilevato che tale margine si restringe drasticamente quando sono in gioco profili identitari e quando esiste un consenso europeo quasi unanime, che vede ormai l'Italia come un'eccezione isolata nel vietare l'adozione ai single⁶³.

In terzo luogo, la Corte ha richiamato la Convenzione di Strasburgo del 2008 sull'adozione dei minori⁶⁴, che prevede espressamente la facoltà per gli Stati di consentire l'adozione da parte di una sola persona. L'art. 7 della Convenzione del 2008 contempla tra i modelli adottivi ammissibili l'adozione da parte di una persona singola, segnando un'evoluzione significativa rispetto alla Convenzione del 1967⁶⁵, che era più restrittiva. La Corte ha valorizzato questo riferimento internazionale come indice del mutato contesto normativo in cui si colloca la questione⁶⁶. È stato inoltre valorizzato il riferimento alla Convenzione dell'Aia del 1993, che include le persone singole tra i potenziali adottanti, rilevando l'irragionevole asimmetria tra la possibilità di espatriare minori italiani verso single stranieri e il divieto per i single residenti in Italia di adottare minori stranieri⁶⁷.

Un profilo di particolare interesse è rappresentato dal modo in cui la Corte ha gestito il rapporto con il precedente del 1994⁶⁸. La sentenza n. 33/2025 opera esplicitamente un *revirement* rispetto alla decisione n. 183/1994, superando il dogma della *imitatio naturae* che vedeva l'adozione come una mera replica

⁶¹Cfr. Corte cost., sent. n. 33 del 2025, Considerato in diritto, punto 9.4, dove la Corte afferma che la scelta del legislatore «risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà».

⁶²Corte cost., Considerato in diritto, punto 9.3.

⁶³Corte cost., Considerato in diritto, punto 8.2.

⁶⁴Convenzione di Strasburgo del 2008, art. 7, comma 1: «La legge consente l'adozione da parte: a) di due coniugi o di due partner registrati di sesso diverso; b) di una sola persona». Al comma 2 si prevede la facoltà per gli Stati di estendere l'adozione alle coppie di fatto e alle coppie dello stesso sesso.

⁶⁵Corte cost., Ritenuto in fatto, punto 5.1.

⁶⁶Convenzione europea in materia di adozione dei minori, Strasburgo, 24 aprile 1967, art. 6, comma 1: «La legge non permetterà l'adozione di un figlio che da due sposi insieme, o dal coniuge superstite, o da una sola persona». Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo consentiva agli Stati di prevedere eccezioni per l'adottante singolo. La convenzione è stata rivista con la Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 2008 (CETS n. 202), ratificata dall'Italia con l. 4 novembre 2016, n. 209.

⁶⁷Corte cost., Considerato in diritto, punto 6.2.

⁶⁸Corte cost., sent. n. 33 del 2025, Considerato in diritto, punti 9.2 e 9.3. La Corte sottolinea che il mutamento di indirizzo rispetto alla sentenza n. 183/1994 è giustificato dal mutato contesto normativo internazionale, dalla riforma della filiazione (d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che ha sancito l'unicità dello stato di figlio, e dalla complessiva trasformazione del diritto di famiglia italiano verso un modello plurale e non più basato esclusivamente sull'*imitatio naturae*.

della famiglia biologica composta da due genitori di sesso diverso⁶⁹. La Corte ha sottolineato che nel trentennio intercorso si è verificata una profonda trasformazione del quadro giuridico di riferimento: la riforma della filiazione del 2013⁷⁰, che ha equiparato la filiazione naturale a quella legittima istituendo l'unico stato di figlio (art. 315 c.c.)⁷¹; la legge 76/2016 sulle unioni civili⁷²; l'evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU; e il consolidamento del principio *del best interest of the child* nella normativa internazionale e nell'elaborazione dottrinale. La sentenza sancisce così il passaggio dal monismo della «famiglia» al pluralismo delle «famiglie» dove la parentela è intesa come rete di rapporti e responsabilità e non solo come *status* formale⁷³. La responsabilità genitoriale nel quadro della Convenzione dell'Aia del 1996 viene dunque esercitata nell'interesse del minore, che rimane il vero centro di gravità dell'istituto⁷⁴.

L'apertura operata dalla Corte, tuttavia, non è priva di cautele: la stessa pronuncia conserva infatti uno spazio, sia pure problematico, per la preferenza accordata alla coppia coniugata.

4.3. La preferenza per la coppia coniugata: una riserva di proporzionalità

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 33/2025, ha tuttavia introdotto un elemento di bilanciamento che merita attenta riflessione. Pur dichiarando l'illegittimità dell'esclusione assoluta delle persone singole, la Corte ha affermato che l'istanza di assicurare al minore la presenza di entrambe le figure genitoriali può giustificare «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi»⁷⁵. I tribunali per i minorenni, nell'esercizio delle loro funzioni di valutazione dell'idoneità adottiva, possono dunque esprimere tale preferenza rispetto alla persona singola laddove, a parità di idoneità genitoriale, tale scelta risponda al superiore interesse del minore⁷⁶.

Questa riserva di preferenza ha sollevato non poche perplessità in dottrina. Da un lato, essa appare coerente con il principio del superiore interesse del minore: se la presenza di due figure genitoriali può offrire al minore un contesto più ricco e variegato, il tribunale può legittimamente valorizzare questo elemento nella selezione tra aspiranti adottanti. In quest'ottica, parte della dottrina ha persino definito la «famiglia monoparentale» un autentico «ossimoro costituzionale», evidenziando come lo scostamento dal modello della coppia unita in matrimonio rappresenti una vistosa manipolazione del disegno originale della

⁶⁹Corte cost., Considerato in diritto, punto 9.3.

⁷⁰Sul tema della filiazione L. LENTI, *L'adozione*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Le riforme*, II, *Il nuovo diritto della filiazione*, L. LENTI, M. MANTOVANI (a cura di), Milano, 2019, 415 ss. M. DOGLIOTTI, *L'adozione dei minori*, in *Giurisprudenza del diritto di famiglia. Casi e materiali*, III, *Filiazione e adozione*, M. BESSONE (a cura di), Milano, 2000, 592 ss. M. DOGLIOTTI, *L'adozione internazionale*, nel *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, IV, *Il diritto di famiglia*, IV, *Filiazione, adozione, alimenti*, T. AULETTA (a cura di), Torino, Giappichelli, 2011, 491 ss. V. CALDERAI, *Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale*, cit., 986 ss.

⁷¹Corte cost., Considerato in diritto, punto 9.2.

⁷²L. 20 maggio 2016, n. 76, «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016.

⁷³I. TARDIA, *op. cit.*, 1313.

⁷⁴A. ANSELMO, *op. cit.*

⁷⁵Corte cost., Considerato in diritto, punto 9.4.

⁷⁶Cfr. Corte cost., sent. n. 33 del 2025, Considerato in diritto, punto 9.4, dove la Corte rileva che l'esigenza di garantire al minore entrambe le figure genitoriali può giustificare «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi», ma specifica che tale istanza non può legittimare l'esclusione aprioristica dei single, dovendo il tribunale valutare in concreto la soluzione più conveniente per l'interesse del minore.



Carta⁷⁷. Dall'altro lato, il riconoscimento di una preferenza sistematica per la coppia rischia di vanificare nella pratica l'apertura di principio ai single, riducendola a una possibilità teorica che difficilmente troverà applicazione concreta. Si è osservato, infatti, che tale preferenza non deve degradare in un «automatismo presuntivo» o in un «grimaldello tipologico» capace di elidere *ex se* la valutazione individualizzata del caso concreto, poiché ciò contrasterebbe con l'obbligo dello Stato di approntare procedure effettive e non discriminatorie⁷⁸. Il single aspirante adottante si troverà quasi sempre in posizione di svantaggio rispetto alle coppie coniugate, il che potrebbe rendere l'apertura normativa largamente illusoria.

In dottrina si è osservato che la sentenza n. 33/2025 realizza un bilanciamento che, pur formalmente aperto alle persone singole, mantiene *de facto* la preferenza sistemica per la famiglia coniugata. Il risultato è un sistema a doppio *standard*: legale per le persone singole, ma con una corsia preferenziale strutturale per le coppie sposate. Tuttavia, la Consulta ha chiarito che tale apertura si fonda su una «triade valoriale» (autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore) che impone di considerare la persona singola come un «possibile attore di cura», la cui idoneità va misurata sulla qualità relazionale e sulla rete sociale di supporto, superando definitivamente il dogma dell'*imitatio naturae*⁷⁹. Questo approccio, ispirato a una logica gradualistica di adeguamento dell'ordinamento, suscita il dubbio se sia davvero rispettoso del principio di uguaglianza e non discriminazione o se, al contrario, rappresenti l'unico modo per riportare il sistema alla sua «fisiologia selettiva» senza scardinare del tutto il valore della bigenitorialità come regola d'assetto tendenziale⁸⁰.

Una volta riconosciuta, almeno in linea di principio, la legittimità dell'accesso della persona singola all'adozione internazionale, diventa allora necessario interrogarsi sui criteri concreti attraverso i quali tale idoneità dovrà essere accertata.

4.4. Il procedimento di valutazione del single: nuovi criteri

L'apertura sancita dalla sentenza n. 33/2025 impone una riflessione sui criteri di valutazione dell'idoneità adottiva del single, che sono necessariamente diversi rispetto a quelli applicabili alla coppia. I servizi sociosanitari e i tribunali per i minorenni sono chiamati a sviluppare nuovi parametri di indagine, che tengano conto della specificità del progetto adottivo monoparentale.

In primo luogo, riveste particolare importanza la valutazione della rete di supporto della persona singola: la presenza di nonni, zii, amici significativi, che possano offrire al minore una molteplicità di relazioni affettive e compensare in parte l'assenza di un secondo genitore. La Corte ha evidenziato come l'istanza di garantire al minore un ambiente stabile e armonioso (*foyer stable et harmonieux*) non debba necessariamente rinvenirsi nel matrimonio, ma possa essere assicurata da una valutazione in concreto che tenga conto della «complessiva rete delle relazioni familiari della persona richiedente»⁸¹. In quest'ottica, il baricentro si sposta dalla «forma-coniugio» alla parentela intesa come rete di rapporti e responsabilità, superando definitivamente il dogma dell'*imitatio naturae*⁸². La dottrina psicologica e le ricerche empiriche sulle

⁷⁷ A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, cit., iv ss.

⁷⁸ I. TARDIA, *op. cit.*, 1312 ss.

⁷⁹ M.R. BIANCA, *op. cit.*

⁸⁰ I. TARDIA, *op. cit.*, 1326.

⁸¹ Corte cost., Considerato in diritto, punto 9.3.

⁸² I. TARDIA, *op. cit.*, 1312-1318.

famiglie monoparentali hanno mostrato che la qualità delle relazioni di cura è più importante della struttura formale della famiglia, e che i bambini cresciuti con un genitore singolo, in presenza di una rete di supporto adeguata, non mostrano *outcomes* psicosviluppali significativamente inferiori rispetto a quelli cresciuti in famiglie biparentali.

In secondo luogo, va valutata con particolare attenzione la motivazione del single ad adottare, la sua consapevolezza delle specifiche difficoltà del progetto adottivo monoparentale, e la sua capacità di rispondere alle esigenze di un minore che ha quasi certamente vissuto esperienze traumatiche (quali abbandono, istituzionalizzazione, separazione dalla cultura e dalla lingua di origine nel caso dell'adozione internazionale). La valutazione dell'idoneità deve essere personalizzata e non può applicare meccanicamente criteri pensati per le coppie. L'istruttoria deve mirare a un accertamento dell'idoneità affettiva e della capacità di cura senza «scorciatoie presuntive» o automatismi legali legati allo *status*, poiché la persona singola è ora considerata un possibile «attore di cura» a pieno titolo⁸³.

In terzo luogo, la presenza di conviventi nella casa della persona singola deve essere valutata con attenzione, non soltanto per i profili di sicurezza del minore, ma anche per l'impatto che queste figure avranno concretamente sullo sviluppo del bambino. Il convivente del single, pur non essendo parte del progetto adottivo formale, diventa di fatto una figura significativa nella vita del minore, e la sua idoneità deve essere almeno indirettamente valutata dai servizi⁸⁴.

L'intervento della Corte, pur innovativo, non ha integralmente superato le incoerenze del sistema, contribuendo piuttosto a evidenziare il divario, ormai difficilmente sostenibile, tra adozione internazionale e adozione nazionale.

5. Il divario tra adozione nazionale e internazionale

La sentenza n. 33/2025 ha aperto una frattura nel sistema adottivo italiano che il legislatore è chiamato necessariamente a sanare. La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29-bis, relativo all'adozione internazionale⁸⁵, ma non ha toccato l'art. 6, che disciplina l'adozione nazionale (legittimante). Ha inoltre precisato che la condizione di chi è parte di un'unione civile o di una convivenza resta attualmente fuori dal perimetro del giudizio e, dunque, impregiudicata⁸⁶. Si è così creata la paradossale situazione per cui un single può adottare un bambino straniero attraverso la procedura internazionale, ma non può adottare un bambino italiano in stato di abbandono attraverso la procedura nazionale⁸⁷.

Questa discrasia è difficilmente giustificabile sul piano del principio di uguaglianza e del superiore interesse del minore. L'«inaccettabile discrasia sistematica» era stata sollevata anche dall'Avvocatura dello Stato come eccezione di inammissibilità, ma la Consulta ha superato il rilievo affermando che spetta al legislatore o a un eventuale giudizio di illegittimità consequenziale ex art. 27 legge 87/1953 porvi rime-

⁸³ *ivi*, 1311 ss.

⁸⁴ Cfr. Corte cost., sent. n. 33 del 2025, Considerato in diritto, punto 9.3, dove la Corte impone di valutare la «complessiva rete delle relazioni familiari della persona richiedente» ai fini dell'accertamento dell'idoneità. In argomento, v. anche I. TARDIA, *op. cit.*, 1318, secondo cui l'idoneità si misura sulla qualità relazionale e sulla rete sociale di sostegno.

⁸⁵ Corte cost., considerato in diritto, punto 10.

⁸⁶ Corte cost., considerato in diritto, punto 4.2.

⁸⁷ V. TELARO, *op. cit.*, 1182.



dio⁸⁸. Dal punto di vista del minore adottato, non vi è alcuna differenza rilevante tra il fatto che il genitore adottivo sia coniugato o meno: ciò che conta è l'idoneità genitoriale dell'aspirante adottante, non il suo *status* civile. In seguito alla riforma della filiazione del 2012-2013, infatti, lo *status* del figlio nato da genitori coniugati è del tutto parificato a ogni altro *status filiationis*, rendendo irragionevole ancorare la protezione del minore al vincolo matrimoniale degli adottanti⁸⁹.

L'idea che un bambino italiano in stato di abbandono sia meno meritevole di protezione rispetto a un bambino straniero, o che le sue esigenze siano meglio tutelate da una norma più restrittiva, è appare difficilmente sostenibile sul piano della ragionevolezza e contraria al principio del *best interest of the child*. La persona singola deve essere considerata un possibile «attore di cura» a pieno titolo, la cui idoneità va accertata in concreto senza scorciatoie presuntive legate allo *status*⁹⁰.

La dottrina ha già evidenziato come la discrasia normativa creata dalla sentenza n. 33/2025 sia essa stessa incostituzionale e difficilmente sostenibile nel lungo periodo, rappresentando un «nodo irrisolto» che richiede una revisione generale del sistema delle adozioni⁹¹. È prevedibile che nei prossimi anni i tribunali per i minorenni solleveranno ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 184/1983, nella parte in cui esclude i single dall'adozione nazionale. La Corte costituzionale sarà chiamata a completare il percorso iniziato con la sentenza n. 33/2025, estendendo l'apertura ai single anche all'adozione legittimante nazionale, al fine di garantire un'effettiva tutela a bambini che già esistono e che necessitano di protezione, superando definitivamente il dogma dell'*imitatio naturae*⁹².

Uno sguardo comparato conferma, del resto, che l'evoluzione impressa dalla giurisprudenza costituzionale italiana non costituisce un unicum, ma si inserisce in una più ampia tendenza europea verso il superamento delle preclusioni fondate sul solo *status* civile dell'adottante.

6. Profili comparativi: il modello spagnolo

La scelta dell'ordinamento spagnolo come termine di raffronto non risponde a un criterio di mera affinità geografica o linguistica, ma a una pluralità di ragioni metodologiche che rendono il confronto particolarmente significativo sul piano comparatistico. In primo luogo, Italia e Spagna condividono una matrice di *civil law* e una tradizione giuridica di impronta cattolica che ha storicamente attribuito un ruolo centrale al modello familiare fondato sul matrimonio, rendendo il punto di partenza dei due sistemi sostanzialmente omogeneo. In secondo luogo, e soprattutto, l'ordinamento spagnolo ha già attraversato, con la riforma del 1987, il medesimo passaggio che l'Italia ha compiuto solo nel 2025: il superamento del requisito matrimoniale come condizione necessaria per l'accesso all'adozione. Il diritto spagnolo costituisce, in questo senso, non un modello astrattamente alternativo, ma un laboratorio già sperimentato, che permette di osservare a quasi quarant'anni di distanza gli effetti concreti di una scelta normativa che l'Italia si trova oggi ad affrontare. Il confronto consente dunque di verificare, sul piano dell'esperienza applicativa, se e in che misura l'apertura dell'adozione ai single abbia effettivamente comportato le conseguenze

⁸⁸ Corte cost., Considerato in diritto, punti 3 e 3.2.

⁸⁹ D. RUSSO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025 e la sua interpretazione dell'art. 8 della CEDU*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2025, 5.

⁹⁰ I. TARDIA, *op. cit.*, 1315.

⁹¹ M.R. BIANCA, *op. cit.*

⁹² A. ANSELMO, *op. cit.*

problematiche che parte della dottrina italiana ha talvolta paventato, e di trarre indicazioni utili in vista del necessario intervento di riforma della legge n. 184 del 1983. In particolare, il modello spagnolo offre all'interprete italiano tre indicazioni concrete, che saranno riprese nelle conclusioni: un metodo di valutazione dell'idoneità del singolo aspirante adottante ormai consolidato e privo di automatismi preclusivi; un assetto organizzativo decentrato, affidato alle *Comunidades Autónomas*, che ha consentito sperimentazioni normative successivamente recepite a livello statale; e un'evoluzione del principio dell'*interés superior del menor* che ha progressivamente sostituito la struttura formale della famiglia con la qualità in concreto delle relazioni di cura come criterio guida della decisione adottiva.

Il sistema adottivo spagnolo offre un interessante termine di raffronto per l'analisi dell'ordinamento italiano, in quanto ha affrontato e risolto in anticipo molte delle questioni che ancora oggi agitano il dibattito giuridico italiano. Il quadro comparato europeo evidenzia, del resto, tendenze convergenti verso la pluralizzazione dei modelli adottivi, e la Spagna rappresenta in questo senso un caso paradigmatico di evoluzione normativa progressiva e organica⁹³. La disciplina spagnola dell'adozione ha radici nel *Código Civil* del 1889 (Real Decreto 24 luglio 1889), che già prevedeva l'adozione come istituto civilistico⁹⁴. In origine, tuttavia, l'istituto era concepito in termini marginali e di diritto privato, finalizzato più a fornire una discendenza all'adottante che a proteggere il minore⁹⁵. Si trattava di un negozio contrattuale che non recideva i legami con la famiglia d'origine né integrava pienamente l'adottato nel nuovo nucleo familiare. Un primo mutamento sistematico avvenne con la *Ley* 24 aprile 1958, che introdusse il dualismo tra adozione piena, riservata ai coniugi per minori abbandonati, e adozione meno piena, o semplice, quest'ultima priva di veri vincoli di parentela con la famiglia dell'adottante. Successivamente, la *Ley* 7/1970, del 4 luglio, avviò un processo di progressiva modernizzazione del sistema adottivo spagnolo⁹⁶. Le riforme della filiazione introdotte dalle *Leyes* 11/1981 e 30/1981 si rivelarono fondamentali: attuando il principio costituzionale di non discriminazione, esse modificarono l'art. 108 del *Código Civil*, sancendo la totale equiparazione degli effetti tra filiazione per natura e filiazione per adozione⁹⁷. In quel momento l'adozione cessò

⁹³ Cfr. Corte costituzionale, Servizio Studi, *L'adozione monoparentale*, ottobre 2021 (Comp. 290), spec. parte Spagna. Il dossier evidenzia come l'ordinamento spagnolo si caratterizzi per una precoce apertura all'adozione da parte di soggetti non coniugati e per una progressiva pluralizzazione dei modelli familiari, in una prospettiva funzionale centrata sull'interesse del minore.

⁹⁴ Cfr., in prospettiva storico-evolutiva, M. BAELO ÁLVAREZ, *Los orígenes de la adopción desde una perspectiva socio-jurídica*, Madrid, 2014, spec. 139 ss.; nonché M.A. CALZADILLA MEDINA, *Las reformas del Código Civil español y la institución de la adopción*, in *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna*, 20, 2003, 27 ss., ove si ricostruiscono le principali tappe evolutive dell'istituto adottivo nel diritto spagnolo, con particolare attenzione alle riforme codicistiche.

⁹⁵ Cfr. E. GUTIÉRREZ BARDAJÍ, *Estudio de la adopción en España*, Madrid, 2024, spec. cap. II. L'Autrice ricostruisce la configurazione originaria dell'adozione nel *Código Civil* del 1889 come istituto volto prevalentemente a soddisfare esigenze dell'adottante, senza determinare una piena integrazione familiare dell'adottato.

⁹⁶ *Ley* 7/1970, de 4 de julio, de modificación del capítulo V del título VII del libro I del *Código Civil*, sobre adopción, in BOE núm. 161, de 7 de julio de 1970. La legge mantenne il dualismo tra adozione piena e adozione semplice, abbassò l'età minima dell'adottante a trent'anni e ammise espressamente la conversione dell'adozione semplice in piena al ricorrere dei requisiti prescritti.

⁹⁷ *Ley* 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del *Código Civil* en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, in BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1981, art. 108: «La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código».



di essere un contratto tra privati per trasformarsi in un atto costituito da un'autorità giudiziaria con il supporto dell'amministrazione pubblica⁹⁸.

Il processo di modernizzazione conobbe il suo culmine nella riforma operata dalla *Ley* 21/1987, che allineò il sistema spagnolo agli standard europei e riconobbe espressamente la possibilità di adozione da parte di una persona singola⁹⁹. Fin dal 1987, dunque, il diritto spagnolo superò il dogma della coppia coniugata come unico soggetto legittimato all'adozione, anticipando di quasi quarant'anni la svolta italiana del 2025. La scelta del legislatore spagnolo era guidata da una concezione pragmatica e funzionale dell'istituto adottivo: ciò che conta non è la struttura formale della famiglia, ma la capacità del singolo individuo o della coppia di offrire al minore il contesto affettivo, educativo e materiale necessario al suo sviluppo. Con riferimento specifico all'adozione da parte dei single, l'art. 175 del *Código civil* prevede che l'adozione possa essere disposta a favore di una sola persona, senza alcun requisito matrimoniale¹⁰⁰. La disciplina richiede che l'adottante abbia almeno venticinque anni e che la differenza di età con l'adottando sia, di regola, non inferiore a sedici anni e non superiore a quarantacinque anni, salvo eccezioni motivate. Questo approccio consente al tribunale di valutare l'idoneità del single in concreto, senza preclusioni normative a priori, garantendo che il superiore interesse del minore prevalga su considerazioni di carattere formale legate allo *status* civile dell'adottante¹⁰¹. Il sistema di protezione dei minori è stato successivamente disciplinato in maniera organica dalla *Ley Orgánica* 1/1996, del 15 gennaio, *de Protección Jurídica del Menor*, che ha introdotto una disciplina integrata della protezione dell'infanzia, articolata in misure di supporto alla famiglia d'origine, affidamento familiare e adozione. La legge ha rafforzato il principio dell'interesse superiore del minore – *interés superior del menor* – come criterio guida di ogni decisione che lo riguarda, recependo le indicazioni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, il cui art. 3

⁹⁸ Ley 30/1981, de 7 de julio, *por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio*, in BOE núm. 172, de 20 de julio de 1981. La riforma, letta congiuntamente alla Ley 11/1981, ha segnato il passaggio dall'adozione come negozio contrattuale tra privati a istituto di diritto pubblico costituito con intervento giudiziale obbligatorio. In tal senso, cfr. J. OCÓN DOMINGO, *La adopción internacional en España*, in *Papers*, 77, 2005, 205 ss., il quale evidenzia il passaggio da una concezione privatistica dell'adozione ad una dimensione pubblicistica, nella quale l'istituto si configura come misura di protezione del minore.

⁹⁹ Ley 21/1987, de 11 de noviembre, *por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción*, in BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1987. Il preambolo della legge chiarisce esplicitamente che la riforma si fonda su due principi fondamentali: la configurazione dell'adozione come strumento di integrazione familiare e la preminenza dell'interesse dell'adottato su qualsiasi altro interesse. La legge elimina la figura dell'adozione semplice e introduce il nuovo istituto dell'affidamento familiare (*acogimiento familiar*), dotandolo di pieno rango codicistico. In tal senso, cfr. Corte costituzionale, Servizio Studi, *L'adozione monoparentale*, cit., spec. 51 ss., ove si evidenzia come la riforma del 1987 segni il superamento del modello esclusivo della coppia coniugata, riconoscendo l'adozione anche al singolo in coerenza con il principio del superiore interesse del minore.

¹⁰⁰ Cfr. E. GUTIÉRREZ BARDAJÍ, *op. cit.*, spec. cap. VI. La disciplina spagnola privilegia una valutazione in concreto dell'idoneità dell'adottante, senza introdurre preclusioni legate allo stato civile.

¹⁰¹ Código Civil español, art. 175, nella versione modificata dalla Ley 21/1987, cit.: la disposizione fissa il requisito minimo di età dell'adottante a venticinque anni e stabilisce che la differenza di età tra adottante e adottato deve essere di almeno quattordici anni. La formulazione dell'articolo non pone alcun requisito di stato civile, consentendo l'adozione da parte di persona singola.

sancisce tale principio e il cui art. 21 disciplina specificamente le garanzie relative all'adozione¹⁰². Sul piano organizzativo, il sistema spagnolo si caratterizza per la forte articolazione territoriale: le *Comunidades Autónomas*¹⁰³ godono di ampia autonomia nella gestione delle politiche di protezione dell'infanzia, con la conseguenza che esistono differenze significative nelle procedure e nei criteri di valutazione tra le diverse regioni. L'idoneità genitoriale è valutata in concreto, caso per caso, dai servizi sociali delle stesse *Comunidades Autónomas*, che svolgono un ruolo centrale nel sistema. Questa pluralità, pur potenzialmente fonte di disparità di trattamento, ha anche consentito alle regioni più avanzate di sperimentare soluzioni innovative poi recepite a livello nazionale: tra il 2000 e il 2005, infatti, diverse *Comunidades Autónomas* – tra cui Navarra, Paesi Baschi e Aragona – avevano già legiferato per consentire l'adozione congiunta¹⁰⁴ alle coppie di fatto, incluse quelle dello stesso sesso, agendo come laboratori normativi per la successiva riforma statale.

Una tappa fondamentale nell'evoluzione del diritto familiare spagnolo è rappresentata dalla *Ley 13/2005*, che ha introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento spagnolo, con pari diritti rispetto al matrimonio eterosessuale, incluso il diritto all'adozione congiunta. La Spagna divenne così uno dei primi Paesi al mondo a riconoscere sia il matrimonio omosessuale sia il diritto all'adozione congiunta per le coppie dello stesso sesso, superando di un decennio le riforme che si sarebbero poi adottate in molti altri Paesi europei¹⁰⁵. La riforma comportò inoltre un importante cambiamento terminologico nel *Código civil*, sostituendo i riferimenti a «marito e moglie» con il termine neutro «coniugi» (*cónyuges*). La legge fu impugnata davanti al *Tribunal Constitucional* dal *Partido Popular*, che ne contestava la compatibilità con l'art. 32 della *Constitución Española*, il quale garantisce il diritto al matrimonio. Il *Tribunal Constitucional*, con la celebre sentenza STC 198/2012, respinse il ricorso, affermando che l'art. 32 della *Con-*

¹⁰² Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de *Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, in BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996. L'art. 2 della legge codifica il principio del superiore interesse del minore come criterio primario di ogni decisione che lo riguarda, sia in ambito pubblico che privato, e ne specifica i criteri applicativi e gli elementi di ponderazione. L'art. 3 rinvia esplicitamente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità come strumenti interpretativi di riferimento. In tal senso, cfr. B.L. CARRILLO, *La adopción internacional en España*, in *Anales de Derecho*, 21, 2003, 146 ss., ove si evidenzia come il principio dell'interesse superiore del minore, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 (artt. 3 e 21), costituisca il criterio guida dell'intero sistema.

¹⁰³ Cfr. Corte costituzionale, Servizio Studi, *Il riconoscimento dell'adozione omoparentale avvenuta all'estero*, gennaio 2016 (Comp. 203), spec. parte Spagna. Il sistema spagnolo presenta una forte articolazione territoriale, con un ruolo centrale delle *Comunidades Autónomas* nella gestione delle procedure adottive.

¹⁰⁴ Cfr. U. ADAMO, *Il matrimonio omosessuale in Spagna dalla l. n. 13/2005 alla STC 198/2012*. La riforma del 2005 ha determinato la piena equiparazione tra coppie eterosessuali e omosessuali anche ai fini dell'adozione.

¹⁰⁵ Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el *Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio*, in BOE núm. 157, de 2 de julio de 2005. Il preambolo della legge fonda la riforma sui principi costituzionali della promozione dell'uguaglianza effettiva dei cittadini nel libero sviluppo della personalità (artt. 9.2 e 10.1 della *Constitución*), della libertà nelle forme di convivenza (art. 1.1) e del divieto di discriminazione per ragioni personali o sociali (art. 14). Il testo modifica l'art. 44 del *Código Civil* aggiungendo che il matrimonio avrà i medesimi requisiti ed effetti indipendentemente dal sesso dei contraenti, e sostituisce in numerosi articoli i riferimenti a «marito e moglie» con il termine neutro «coniugi» (*cónyuges*). L'art. 175, comma 4, viene contestualmente modificato per consentire esplicitamente l'adozione congiunta da parte di entrambi i coniugi a prescindere dal sesso. Per un'analisi comparata nel contesto iberoamericano, cfr. R. IBRIDO, A. ROMANO, A. SCHILLACI (a cura di), *Same sex marriage e riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso: materiali di diritto comparato*, in *Osservatorio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, maggio 2013, Sezione II.



stitución non impone un modello eterosessuale di matrimonio e che il legislatore aveva il potere di estendere l'istituto alle coppie dello stesso sesso. Il Tribunale fondò la propria decisione sulla dottrina dell'«albero vivo» (*árbol vivo*), secondo cui la Costituzione deve essere interpretata come un testo dinamico che si adatta ai mutamenti della cultura giuridica e della realtà sociale, rifiutando una lettura rigidamente originalista legata alla sensibilità del 1978¹⁰⁶. La sentenza ebbe un impatto significativo anche sul piano europeo, contribuendo al dibattito sull'interpretazione evolutiva delle norme costituzionali in materia familiare. Le conseguenze della *Ley* 13/2005 sull'adozione furono immediate e significative: le coppie dello stesso sesso sposate acquisirono il diritto di adottare congiuntamente, su base di assoluta parità con le coppie eterosessuali. Questo collocò la Spagna in una posizione di avanguardia a livello europeo e internazionale, mentre l'Italia, nello stesso periodo, ancora dibatteva se estendere ai single la possibilità di accedere all'adozione internazionale.

Il sistema adottivo spagnolo ha continuato ad evolversi con la *Ley* 26/2015¹⁰⁷, che ha introdotto significative innovazioni. Tra queste, spicca il concetto di *adopción abierta* (adozione aperta): diversamente dall'adozione chiusa tradizionale, che recide tutti i legami con la famiglia biologica, l'adozione aperta consente il mantenimento di rapporti tra il minore adottato e alcuni membri della famiglia d'origine – in particolare i fratelli e i nonni –, laddove ciò risponda al superiore interesse del minore. Lo strumento rappresenta una risposta al riconoscimento scientifico dell'importanza delle origini per l'identità del minore adottato e costituisce un modello che potrebbe essere proficuamente recepito anche nell'ordinamento italiano. Un'altra innovazione cruciale della medesima legge è stata la modifica dell'art. 175.4 del *Código civil*, che ha sancito la definitiva parificazione statale tra coniugi e partner di fatto – sia eterosessuali sia omosessuali – nell'accesso all'adozione congiunta e alla *stepchild adoption*. La riforma ha inoltre potenziato il diritto alla conoscenza delle origini, imponendo alle entità pubbliche l'obbligo di conservare le informazioni biologiche e la storia medica del minore per almeno cinquant'anni dall'adozione, ai sensi

¹⁰⁶ Tribunal Constitucional español, STC 198/2012, de 6 de noviembre de 2012. La sentenza è stata adottata con sette voti favorevoli, un voto particolare concorrente e tre opinioni dissenzienti, dopo sette anni dalla presentazione del ricorso. La struttura della decisione si articola in quattro passaggi fondamentali: la delimitazione dell'oggetto del ricorso (FJ 1-6); la definizione del matrimonio come *garantía institucional* (FJ 7-9); l'individuazione del suo contenuto come diritto costituzionale (FJ 10-11); il tema dell'adozione da parte di coppie omosessuali (FJ 12). Quanto alla nozione di *garantía institucional*, il Tribunale afferma che essa non garantisce un contenuto fisso determinato una volta per tutte, bensì la preservazione dell'istituto nei termini riconoscibili per la coscienza sociale in ciascun tempo e luogo (STC 32/1981, FJ 3), individuando il nucleo essenziale del matrimonio nella comunità affettiva basata sulla libera volontà dei contraenti e sulla loro parità giuridica. La nozione di cultura giuridica impiegata nella sentenza – intesa come osservazione della realtà giuridicamente rilevante e non come mero sociologismo – è stata oggetto di critiche metodologiche nel voto particular concorrente del giudice Aragón Reyes, che ha ritenuto preferibile ricorrere alla più sobria massima *in dubio pro legislatoris*. Sul punto dell'adozione, il Tribunale ha escluso che l'orientamento sessuale della coppia costituisca di per sé una ragione idonea a negare l'adozione, affermando la mancata violazione dell'art. 39, c. 2 CE. In tal senso, per un'analisi approfondita della sentenza, cfr. L. CONTE, *Spagna: la sentenza del Tribunal Constitucional del 6 novembre 2012 sul matrimonio omosessuale, tra "polisemia" e normalizzazione*, Osservatorio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2 dicembre 2012; nonché R. IBRIDO, *Ritorno alla comparazione*. Note a margine della sentenza del Tribunal Constitucional spagnolo sul matrimonio omosessuale, in *Nomos*, 3, 2013, ove si evidenzia l'adozione da parte del Tribunal Constitucional di un'interpretazione evolutiva della Costituzione.

¹⁰⁷ *Ley* 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, in BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015. La riforma introduce, tra le altre innovazioni, il rafforzamento del diritto del minore a mantenere relazioni con la famiglia d'origine e consolida il modello di protezione integrata dell'infanzia.

dell'art. 180 del *Código civil*. La più recente *Ley Orgánica 8/2021*¹⁰⁸ ha ulteriormente aggiornato il sistema di protezione dell'infanzia, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto della violenza sui minori. La legge estende la protezione del minore anche all'ambito digitale, garantendo il diritto a un uso sicuro della rete e alla tutela dei dati personali contro ogni forma di violenza o abuso telematico, e introduce il riconoscimento innovativo dei doveri dei minori nell'ambito familiare e sociale, promuovendo una cittadinanza attiva e responsabile fin dall'infanzia. In tal modo, essa ha consolidato il principio dell'interesse superiore del minore come criterio interpretativo dell'intero sistema di protezione.

7. Oltre l'*imitatio naturae*: pluralismo familiare e centralità del minore nel sistema adottivo

L'itinerario ricostruttivo svolto nelle pagine precedenti consente di cogliere con chiarezza come la disciplina dell'adozione da parte delle persone singole rappresenti uno dei luoghi più significativi di trasformazione del diritto di famiglia contemporaneo. L'evoluzione dell'istituto, da strumento originariamente modellato sull'*imitatio naturae* ad ambito nel quale assume rilievo primario la tutela del minore privo di ambiente familiare, riflette una più ampia mutazione del paradigma costituzionale della famiglia.

Per lungo tempo l'ordinamento italiano ha mantenuto fermo il presupposto della coppia coniugata quale modello esclusivo di genitorialità adottiva. La scelta, coerente con il contesto storico e culturale nel quale la legge n. 184 del 1983 era stata concepita, ha progressivamente mostrato i propri limiti di fronte alla trasformazione delle strutture familiari e alla crescente rilevanza del diritto convenzionale europeo. È in questo quadro che deve essere collocata la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, la quale segna un passaggio particolarmente significativo nel processo di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi costituzionali e sovranazionali.

La decisione non introduce un diritto soggettivo alla genitorialità, né una liberalizzazione indiscriminata dell'adozione. Come emerge chiaramente dalla motivazione, la Corte ha piuttosto rimosso un divieto legislativo ritenuto irragionevole, restituendo al giudice minorile la responsabilità di una valutazione in concreto dell'idoneità dell'aspirante adottante. In tal modo il giudizio sull'adeguatezza del progetto genitoriale viene ricondotto al terreno proprio del diritto delle relazioni familiari: quello del bilanciamento tra autodeterminazione individuale, solidarietà sociale e superiore interesse del minore.

Precisamente in ciò risiede il punto qualificante della pronuncia, che merita di essere sottolineato senza ambiguità: escludere l'esistenza di un diritto soggettivo all'adozione non significa negare rilevanza giuridica all'aspirazione del single a diventare genitore, ma significa impedire che tale aspirazione sia paralizzata da un automatismo preclusivo operante a monte, capace di precludere in radice, sulla base del solo *status* civile, qualunque valutazione del caso concreto. Rimosso l'automatismo, il baricentro della valutazione non si sposta verso un presunto interesse dell'adulto a ottenere un figlio, bensì resta saldamente ancorato all'interesse del minore: è quest'ultimo, e non l'aspirante adottante, il titolare della situazione giuridica protetta, ed è sempre e soltanto in funzione della sua tutela che il giudice è chiamato ad accertare, caso per caso, se la persona singola offra le garanzie affettive, educative e materiali necessarie a un suo sviluppo armonico.

¹⁰⁸ Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, in BOE núm. 134, de 5 de junio de 2021. La legge introduce un sistema organico di prevenzione e contrasto della violenza sui minori, estendendo la tutela anche all'ambiente digitale.



In questa prospettiva, la pronuncia si inserisce coerentemente nel percorso evolutivo già avviato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, che ha progressivamente riconosciuto come le formazioni familiari meritevoli di tutela non possano essere identificate esclusivamente con il modello della famiglia fondata sul matrimonio. L'attenzione si sposta così dalla forma giuridica del nucleo familiare alla qualità delle relazioni che lo caratterizzano e alla capacità effettiva di garantire al minore un contesto stabile di cura, educazione e protezione.

Il confronto con l'ordinamento spagnolo conferma ulteriormente questa traiettoria evolutiva. La Spagna ha anticipato tale apertura già con la riforma del 1987, inserendo l'adozione in un quadro normativo improntato a un pluralismo familiare più accentuato e progressivamente rafforzato dalle successive riforme del diritto di famiglia. L'esperienza comparata dimostra come l'ampliamento della platea dei potenziali adottanti non comporti necessariamente una riduzione delle garanzie per il minore, ma possa anzi favorire una maggiore capacità del sistema di rispondere alle esigenze di protezione dell'infanzia.

Ciò nondimeno, la pronuncia della Corte costituzionale non esaurisce le criticità del sistema italiano. Rimane infatti irrisolta la discrasia tra adozione internazionale e adozione nazionale, determinatasi a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983. Tale asimmetria rischia di compromettere la coerenza complessiva del sistema adottivo, rendendo sempre più evidente l'esigenza di un intervento legislativo organico.

Il ruolo supplente assunto dalla giurisprudenza negli ultimi decenni testimonia la difficoltà del legislatore nel confrontarsi con i mutamenti sociali e culturali che interessano il diritto di famiglia. La Corte costituzionale ha operato con strumenti interpretativi prudenti e progressivi, evitando interventi di sistema che eccedessero i confini della funzione giurisdizionale. Tuttavia, proprio questa tecnica di intervento selettivo ha prodotto nel tempo una stratificazione normativa non sempre coerente, che rende sempre più urgente una riforma complessiva della disciplina adottiva.

Resta pertanto affidato al legislatore il compito, non più procrastinabile, di tradurre in una disciplina organica gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale, evitando che l'evoluzione dell'istituto rimanga affidata a interventi frammentari e disomogenei.

La prospettiva di una revisione organica della legge n. 184 del 1983 appare dunque difficilmente eludibile. Una riforma capace di ridefinire in modo sistematico i requisiti soggettivi dell'adozione, di colmare la frattura tra adozione nazionale e internazionale e di rafforzare i servizi di sostegno alle famiglie adottive costituirebbe un passaggio fondamentale per riportare il sistema a un equilibrio più stabile e coerente con i principi costituzionali.

Sul piano dei contenuti, l'esperienza spagnola qui esaminata suggerisce con sufficiente chiarezza la direzione che tale riforma dovrebbe seguire. In primo luogo, sul piano dei requisiti soggettivi, sarebbe opportuno recepire espressamente a livello legislativo – e non lasciare alla sola giurisprudenza costituzionale – il principio per cui l'idoneità della persona singola all'adozione va accertata in concreto dal giudice minore, sul modello dell'art. 175 del *Código civil*, anziché essere preclusa o presunta in radice in base al solo *status* civile. In secondo luogo, sul piano organizzativo, la riforma dovrebbe potenziare il ruolo dei servizi territoriali nella fase istruttoria della valutazione, rafforzandone la specializzazione e l'omogeneità di criteri sul territorio nazionale, sì da prevenire le disparità applicative che la stessa esperienza spagnola ha mostrato poter derivare da un eccesso di frammentazione regionale. In terzo luogo, e soprattutto, la riforma dovrebbe ricomporre in un quadro normativo unitario la disciplina dell'adozione nazionale e di

quella internazionale, superando l'asimmetria oggi determinata dalla caducazione dell'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, ed estendendo coerentemente ai procedimenti nazionali i medesimi criteri di valutazione in concreto già affermati per l'adozione internazionale. Solo un intervento così orientato – e non la mera presa d'atto degli approdi giurisprudenziali – può restituire al sistema adottivo italiano la coerenza sistematica che la stratificazione di interventi selettivi della Corte costituzionale, per quanto necessari, non è per sua natura in grado di assicurare.

In questa prospettiva, la sentenza n. 33 del 2025 non rappresenta un punto di arrivo, ma piuttosto una tappa di un percorso evolutivo ancora in corso. La decisione segna il superamento definitivo dell'idea secondo cui la genitorialità adottiva debba necessariamente riprodurre il modello della famiglia biologica, e afferma con maggiore forza che il vero fulcro dell'istituto adottivo resta il minore e il suo diritto a crescere in un ambiente familiare idoneo.

Se questo è il criterio guida, allora l'interrogativo che si apre per il futuro del diritto di famiglia riguarda la capacità dell'ordinamento di riconoscere, senza pregiudizi formali, tutte quelle forme di responsabilità genitoriale che siano concretamente in grado di garantire al minore protezione, stabilità e relazioni affettive significative. Il superamento delle preclusioni fondate sullo *status* civile dell'adottante non può, dunque, arrestarsi alla sola adozione internazionale da parte della persona singola, ma impone una revisione complessiva della disciplina dell'adozione, nazionale e internazionale, nella prospettiva di un accesso fondato non sulla conformità a un modello familiare predeterminato, bensì sull'accertamento concreto dell'idoneità genitoriale.

In questa direzione, anche l'esclusione delle coppie omosessuali dall'adozione piena appare sempre più difficilmente giustificabile alla luce del principio del superiore interesse del minore. Se ciò che rileva è la qualità delle relazioni di cura, la stabilità del progetto familiare e la capacità effettiva di rispondere ai bisogni del minore, né la condizione di persona singola né l'orientamento sessuale della coppia possono costituire, di per sé, ragioni legittime di esclusione. L'orientamento sessuale degli aspiranti adottanti non dovrebbe, dunque, assumere rilievo autonomo quale parametro di idoneità genitoriale, non essendo di per sé indicativo della capacità di offrire al minore un ambiente stabile, responsabile e affettivamente adeguato.

Il compito del legislatore dovrebbe allora consistere nel predisporre una disciplina unitaria, coerente e non discriminatoria, capace di valorizzare la pluralità delle forme familiari e di assicurare, in ogni procedimento adottivo, una valutazione individualizzata e rigorosamente orientata al *best interest of the child*.

È su questo terreno, segnato dal progressivo superamento delle preclusioni fondate sullo *status*, che si giocheranno le prossime evoluzioni del diritto delle famiglie contemporanee.

